giunta regionale

Data

18.08.2009

Protocolle N

457167/50.00.15.00.04/E.900.02.15

Allegeti N°

0

Oggetto

Legge 94/2009 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" - Assistenza sanitaria agli stranieri non in regola con le norma relative all'ingresso e al soggiorno (STP).

Al Direttori Generali Delle Aziende ULSS del Veneto

Ai Direttori Generali delle Aziende Ospedaliere di PADOVA e VERONA

Al Commissario Straordinario dell' IRCSS Istituto Oncologico del Veneto – IOV di Padova

Al Direttore Generale dell'IRCSS Ospedale San Camillo di Venezia

LORO SEDI .

.už

Con la presente si comunica che il giorno 8 agosto è embata in vigore la Legge n. 94 del. 15.07.2009 e pubblicata in G.U. n. 170 del 24.07.2009, suppl. ord. N. 128, in materia di sicurezza pubblica.

Nonostanze la nuova legge introduca il reato di ingresso e soggiorno illegale dei cittadini stranieri nei territorio nazionale, al fine di evitare il verificarsi di situazioni di incertezza e confusione sull'applicazione della norme vigenti in materia di assistenza sanitaria che possano pregludicare l'accesso alla struture sanitarie da parte dei cittadini stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, si intende precisare quanto segue:

Il legislatore, pur introducendo il reato di ingresso e soggiorno illegale, non ha proceduto all'abrogazione del comma 5 art. 35 del D.lgs. n. 286/98 (Testo Unico) che integralmente si riporta: "l'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con la norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referso, a parità di condizioni con il cittadino italiano" non intendendo quindi, porre limitazioni alla libertà di accesso alle strutture senitario da parte degli stranieri in condizioni di irregolarità.

Direzione Regionale Piani e Programmi Socio-Sanitari P.zzo Molin - S. Polo, 2514 - 30125 Venezia tel. 041/2793500-3441 fac 041/2793599 giunta regionale

Inoltre ai sensi dell'art. 1, comma 22, lettera g) della legge in oggetto che modifica l'art. 6, comma 2 del D.lgs. n. 286/98, si prevede espressamente che per l'accesso alle prestazioni sanitario non sussiste l'obbligo della esibizione dei documenti inerenti il soggiorno. Tale prescrizione vale ovvizmente non solo nei confronti del personale sanitario ma anche nei confronti di tutto il personale : medico, paramedico, tecnico, amministrativo, operatori sociali, mediatori interculturali, che operano nelle strutture sanitarie.

Pertanto, da quanto sopra premesso, risulta chiaramente che il personale che opera nelle strutture sanitarie, pur rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, è sottoposto all'obbligo dei rispetto del divieto di segnalazione, così come previsto dall art. 35 del D.lgs. n. 286/98.

Considerato quindi, che in materia sanitaria non sono state introdotte modifiche a quanto disposto dal D.lgs. n. 286/98, permangono invariate, nei confronti dei cittadini non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, le procedure di rilascio della tessera STP, nonché le modalità e il diritto di accesso agli ambulatori di l' livello e a tutte le prestazioni sanitarie che le norme in vigore garantiscono loro.

Si trasmette la presente per il seguito di competenza.

Distinti saiuti.

Ufficio Assistanza Italiani ell'Estoro e Straniori in Italia **PC\is** Tcl. 041,279,3502 - Pax 3430 (decreto sicuritata pubblica aspiranza santaria stranieri non in regola)